

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI
PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

N° 1458 del 18/09/2019

Oggetto:	FORNITURA N. 1 NAS QNAP, N. 4 HD DA 4 TB E N. 4 ESPANSIONI RAM DA 16 GB PER L'AREA TECNICA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016. ODA SUL MEPA.
-----------------	--

Estensore	Pino Catone
Responsabile del Procedimento	Giovanni Tremante
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta avanzata dall'Ufficio Coordinamento e Gestione Sistemi Informatici con prot. 42970 del 10/09/2019 (che si allega alla presente) con cui si comunica la necessità di acquistare n. 1 NAS, n. 4 dischi da 4 TB e n. 4 espansioni RAM da 16 GB a causa della rottura del NAS in dotazione all'Area Tecnica e della impossibilità di ripararlo;

TENUTO CONTO che si rende necessario provvedere all'acquisto richiesto dal momento che il NAS risulta fondamentale e imprescindibile per il backup dei dati delle postazioni di lavoro dell'Area Tecnica;

RAVVISATO in merito che, da una verifica eseguita sulla apposita piattaforma telematica, il prodotto non risulta allo stato presente nelle convenzioni Consip S.p.A. attive ovvero della Regione Abruzzo – ARIC - quale soggetto aggregatore;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”*;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo dall'articolo 1 comma 130 della Legge n° 145/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a*



seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;

VISTO l'articolo 1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in base al quale per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco Istat devono rivolgersi esclusivamente a Consip e agli altri soggetti aggregatori, in particolare quelli regionali;

VISTA la circolare di Agid n. 2 del 24 giugno 2016 con cui si chiarisce, all'art. 4, lett. d), che la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip e i soggetti aggregatori e tra questi ricomprende anche il Mepa;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 entrato in vigore il 20 maggio 2017 che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”

VISTO l'art.36 “*Contratti sotto soglia*”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che “*l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese*” (comma 1), specificando che “*...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità....*” (comma 2) “*...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...” (lett. a))*;

CONSIDERATO che, in seguito alla ricerca di mercato condotta dall'Ufficio Coordinamento e Gestione Sistemi Informatici, l'offerta più conveniente pari a € 136,50 per ciascun disco, di € 593,55 per il NAS e di € 74,88 per ciascun modulo RAM per complessivi € 1.504,33 IVA esclusa, è risultata quella proposta da Zema s.r.l. di Bassano del Grappa (VI), tenuto conto anche del principio di rotazione di cui all'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il parere espresso dalla Sezione Coordinamento e Gestione Sistemi Informatici con nota prot. n. 42970 del 10/09/2019 sulla idoneità dei prodotti individuati sul MEPA:

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti “*di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*”, consentendo comunque, nel rispetto di tale prescrizione, di “*procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione*



di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro...”;

CHE non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del Dlgs 50/2016 ma, ai sensi del comma 1 dell'art. 37 sopracitato, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37 commi 2 e 3.

CHE il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'ARTA Abruzzo”, approvato con Delibera n. 6 del 19/1/2018;

CONSIDERATO che non è necessario indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto trattasi di fornitura di beni senza posa in opera;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all'affidamento diretto, nei termini di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ODA su MEPA, con affidamento alla Società Zema s.r.l. con sede in Via Beato Angelico, 9 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – P.IVA 04179650249, per la fornitura di n. 1 NAS QNAP, n. 4 HD da 4 TB e n. 4 moduli di espansione RAM da 16 GB per il servizio di backup delle postazioni di lavoro dell'Area Tecnica al prezzo complessivo di € 1.504,03 escluso IVA;

VISTO il DURC della Ditta prot. 17488770 del 19/07/2019 che risulta regolare e l'esito positivo degli altri controlli previsti dalla legge;

CHE non sussiste rischio interferenziale nell'esecuzione del presente appalto e, pertanto, non è necessario procedere alla redazione del DUVRI;

RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l' Ing. Armando Lombardi;

DARE ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 12 del 14/01/2019 stato adottato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 453/2019 la Regione Abruzzo ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;



CONSIDERATO che l'impegno assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", per non incorrere in grave disservizio causato dalla perdita dei dati;

RISCONTRATA la copertura finanziaria sul capitolo 09.02.2.02.619.0 denominato "Spese per investimenti art. 1 bis L. 64/98";

RITENUTO di impegnare allo scopo la somma complessiva di € 1.834,92 IVA inclusa sul capitolo 09.02.2.02.619.0 denominato "Spese per investimenti art. 1 bis L. 64/98" del bilancio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1) di prendere atto dei risultati dell'istruttoria condotta dall'Ufficio Coordinamento Sistemi Informatici al fine di individuare un fornitore adeguato per la fornitura n. 1 NAS QNAP, n. 4 HD da 4 TB e n. 4 moduli RAM da 16 GB per il servizio di backup delle postazioni di lavoro dell'Area Tecnica a seguito della rottura del NAS in dotazione;

2) di procedere all'affidamento diretto, a seguito dell'indagine di mercato condotta nei termini di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ODA su MEPA con la Società Zema s.r.l. con sede in Via Beato Angelico, 9 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - P.IVA 04179650249, per la fornitura di n. 1 NAS QNAP, n. 4 HD da 4 TB e n. 4 moduli RAM da 16 GB per il servizio di backup delle postazioni di lavoro dell'Area Tecnica, al costo complessivo di € 1.834,92 IVA inclusa;

3) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Armando Lombardi;

4) di impegnare la somma complessiva di € 1.834,92 IVA inclusa sul capitolo 09.02.2.02.619.0 denominato "Spese per investimenti art. 1 bis L. 64/98" del bilancio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità CIG Z1E29C3991;

5) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 18/09/2019

Il Dirigente della Sezione
TREMANTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

